



STATUTO

"Associazione Regionale dei Club Alcolologici Territoriali" - Metodo Hudolin

(A.R.C.A.T. MOLISE)

Organizzazione di volontariato (ODV)

Ente del Terzo Settore (ETS)

ART. 1- COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

L'Associazione Regionale dei Club Alcolologici Territoriali - Metodo Hudolin- (A.R.C.A.T. Molise) è un'Organizzazione di Volontariato (OdV) e agisce ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nonché in riferimento alle norme del codice civile in tema di Associazioni. L'OdV ha carattere apartitico, aconfessionale ed interetnico. L'OdV ha sede legale in via Cirese, cep nord Campobasso presso centro "Terzo Spazio". I cambiamenti di sede potranno avere luogo su delibera del Consiglio Direttivo e non sarà necessaria la procedura di modifica dello statuto. L'OdV intende operare all'interno del territorio della regione Molise ed essa potrà, altresì, operare in ambito nazionale. L'OdV ha durata illimitata.

ART. 2.- DEFINIZIONE E STRUTTURA

L'OdV si configura quale organizzazione del terzo settore. Gli aderenti all' A.R.C.A.T Molise si identificano nei componenti di espressioni aggregative denominate "C.A.T." ("Club Alcolologici Territoriali"), C.E.F. ("Club di Ecologia Familiare") in via di sviluppo nel nostro territorio e possibili gruppi di Auto Mutuo Aiuto (AMA) su specifici disagi che potranno lavorare con l'approccio ecologico sociale del Professor Vladimir Hudolin. (Le predette espressioni aggregative sono composte da Comunità multifamiliari costituite da famiglie con problemi alcol-droga-azzardo correlati e complessi: consumo di sostanze legali e/o illegali e/o di psicofarmaci, disagio psichico, separazioni, depressione, comportamenti da addiction, etc., variamente combinati alla presenza di un Servitore Insegnante o di un Facilitatore.

ART. 3 - SOLIDARIETA'

L'OdV persegue esclusivamente il fine della solidarietà sociale, non ha fini di lucro e si atterra ai seguenti principi: democraticità della struttura; libera eleggibilità degli organi sociali; gratuità delle cariche associative; gratuità delle prestazioni fornite dai soci i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo; parità di accesso ai servizi erogati e alle attività svolte. L'OdV osserva, altresì, i principi di uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative, del divieto di partecipazione temporanea alla vita associativa e dell'intrasmissibilità delle quote e dei contributi associativi.

ART. 4 - SCOPI

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- a) essere al servizio dei membri dell'OdV;
- b) promuovere attività d'informazione e sensibilizzazione in ogni sua espressione, mirata alla promozione e protezione della salute e prevenzione dei problemi alcol-droga-azzardo correlati e complessi e dei disagi multidimensionali (disagi variamente combinati fra loro: fisici, psichici, relazionali, spirituali, lavorativi, economici);
- c) promuovere la cooperazione, attraverso la partecipazione attiva di tutti i suoi soci, con le istituzioni pubbliche e private che si riconoscono nelle finalità dell'OdV, per la realizzazione di progetti mirati alla promozione e protezione della salute;
- d) attivare capacità di proposta e di verifica su leggi e programmi che incidono sul piano socio-sanitario;
- e) migliorare la qualità della vita dei suoi membri e delle comunità locali attraverso l'Approccio Ecologico Sociale secondo la metodologia Hudolin, impegnandosi per lo sviluppo e la territorializzazione dei Club/CEF e Gruppi AMA su tutto il territorio regionale;
- f) aderire ad ogni iniziativa che si prefigga lo scopo di sviluppare i programmi di informazione, sensibilizzazione e formazione e ricerca in campo alcologico e nell'ambito della multidimensionalità della sofferenza umana, avvalendosi anche della collaborazione con i Servizi Pubblici e del privato sociale, del Centro sociale del volontariato (csv), di altre associazioni di volontariato presenti sul nostro territorio ed in collegamento con l'Associazione Italiana dei Club Alcolologici Territoriali (AICAT).

ART. 5- SOCI

I soci dell' Associazione si identificano nei "CAT", nei possibili "CEF" e gruppi AMA (ancora in cantiere), di cui all'articolo 2 del presente statuto. Ogni CAT/CEF e Gruppo ha un rappresentante in sede di Associazione Regionale. Ciascun rappresentante gode, all'interno dell'OdV, del diritto di voto e di elettorato attivo e passivo. I soci contribuiscono al sostegno economico dell'OdV versando le quote associative, come stabilito dalla Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo. Ai fini dell'adesione all'OdV, i CAT, CEF e i gruppi specifici interessati, presentano domanda scritta al Consiglio Direttivo. Contro l'eventuale diniego, motivato, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. La decisione è inappellabile. Sono, altresì, soci onorari tutte le persone che per i loro meriti verranno così riconosciute e nominate dal Consiglio Direttivo dell' ARCAT. I soci onorari hanno una rappresentanza formale dell'OdV, non hanno diritto di voto e di elettorato e possono partecipare alle riunioni assembleari in forma consultiva. L'ARCAT fonda la propria attività sull'impegno volontario e gratuito dei propri aderenti, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, analiticamente documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti ed ai doveri nei confronti dell'OdV. I soci hanno il diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'OdV; partecipare all'Assemblea con diritto di voto, ivi compresi i diritti di elettorato attivo e passivo; essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'OdV; prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'OdV con possibilità di ottenerne copia a proprie spese. In particolare, ciascun socio ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'OdV. I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota

associativa annuale nella misura e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo; al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

ART. 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per:

- a) recesso; esso è comunicato per iscritto al Presidente dell'OdV ed ha effetto immediato;
- b) morosità: mancato versamento della quota associativa entro il 30 Giugno di ciascun anno;
- c) esclusione: essa è dovuta all'inosservanza del presente statuto, del regolamento o delle delibere degli organi sociali, nonché a fronte di comportamenti contrari al buon nome dell'OdV. Il provvedimento di esclusione, motivato, è pronunciato dal Consiglio Direttivo e contro di esso è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 7 - COMPITI

Sono compiti dell'OdV:

- a) Mantenere regolari rapporti con Enti, Istituzioni pubbliche e private, Associazioni che a livello nazionale operano nel settore sanitario, educativo e sociale, della promozione e protezione della salute nel campo delle dipendenze patologiche e della multidimensionalità della sofferenza umana.
- b) Fungere da punto d'incontro, collaborazione e confronto tra le diverse Associazioni dei Club Alcolologici Territoriali - metodo Hudolin - che nell'ambito del loro territorio e della loro operatività mantengono la loro autonomia funzionale.
- c) Garantire l'armonizzazione dei programmi ad ogni livello affinché si realizzi l'Approccio Ecologico Sociale in modo analogo su tutto il territorio nazionale.
- d) Promuovere e sostenere progetti di cooperazione con enti ed organismi italiani, che perseguono lo sviluppo e la tutela dei diritti dei cittadini.

ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo - Organo di amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le cariche sociali sono a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi spese documentati, nei limiti stabiliti dall'Associazione stessa. L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ART. 9 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea, organo sovrano dell'OdV, è costituita dai rappresentanti dei CAT, CEF e gruppi specifici, in regola con il versamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, nonché su richiesta della maggioranza dei consiglieri ovvero su domanda motivata di almeno un terzo dei soci stessi.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, ovvero da altro associato indicato in sede di riunione assembleare. L'Assemblea ha potere decisionale relativamente a tutte le attività dell'OdV, in particolare:

- a) approva i bilanci preventivo e consuntivo redatti dal Consiglio Direttivo, oltre a ratificare il programma di attività predisposto dal Comitato Scientifico sentiti i gruppi di lavoro; approva l'eventuale regolamento interno; prende visione dei bilanci e dei programmi annuali di attività ad essa sottoposti dai "CAT" "CEF" o Gruppi AMA specifici aderenti;
- b) elegge gli organi sociali;
- c) delibera sui ricorsi avverso i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'OdV pronunciati dal Consiglio Direttivo;
- d) delibera sulle modifiche statutarie;
- e) delibera sullo scioglimento dell'OdV e sulla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto a tutti i soci, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. È ammessa una sola delega per socio; la delega è conferita per iscritto dal rappresentante del CAT/CEF o Gruppo AMA di riferimento al rappresentante del CAT/CEF o Gruppo AMA cui la delega è conferita.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione, è validamente costituita con qualsiasi numero di associati presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, è

ammessa la presenza di almeno la metà dei soci con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito Libro, conservato nella sede dell'OdV.

Alle riunioni assembleari possono partecipare, senza diritto di voto, tutti gli aderenti ai "CAT", "CEF", gruppi specifici.

ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto da **cinque consiglieri** eletti direttamente dall'Assemblea, identificabili nei rappresentanti dei rispettivi "CAT", "CEF", gruppi specifici. Esso rimane in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Vice Presidente, il Segretario/Tesoriere. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con i quorum previsti per l'Assemblea ordinaria.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, spetta al Consiglio Direttivo nominare altro rappresentante che manterrà la relativa carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo vigente. Tale nomina sarà ratificata dall'Assemblea dei soci nella prima riunione successiva.

Il Consiglio Direttivo svolge la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto. In particolare, il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) è preposto al buon funzionamento organizzativo, amministrativo ed operativo dell'OdV. Gli sono pertanto demandate le funzioni di prendere iniziative e promuovere gli atti necessari a deliberare ogni iniziativa utile al raggiungimento degli scopi statutari;
- b) redige i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare;
- c) delibera sulle domande di adesione dell'OdV e sull'esclusione degli associati;
- d) determina l'entità della quota associativa annuale da sottoporre ad approvazione assembleare;
- e) delibera sulla costituzione di nuovi CAT, CEF e gruppi specifici;
- f) redige l'eventuale Regolamento interno da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

g) delibera sull'accesso ai finanziamenti che riterrà opportuni.

Il Consiglio Direttivo si riunirà su convocazione del Presidente almeno 2 volte all'anno ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri. La convocazione è effettuata per iscritto almeno cinque (5) giorni prima della data della riunione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo nominato fra i presenti.

Le sedute sono valide con la presenza di 2/3 dei suoi membri in prima convocazione ed almeno 1/3 in seconda convocazione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice fra i presenti e sono valide e vincolanti per tutti i membri dell'OdV.

La figura del Segretario/Tesoriere provvede alla tenuta dei Libri sociali, alla redazione e sottoscrizione dei verbali ed alla gestione amministrativa dell'OdV e provvede alla gestione contabile dell'OdV. Inoltre, unitamente al Presidente, ha potere di accesso ai conti correnti dell'OdV entro i limiti stabiliti dallo stesso Consiglio Direttivo.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale conservato agli atti nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo e firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

ART. 11 – IL PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'OdV e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente, identificabile nel rappresentante di uno dei "CAT", "CEF" e gruppi AMA specifici aderenti, è eletto direttamente dall'Assemblea tra gli associati, rimane in carica quattro anni e può essere rieletto per un numero massimo di due mandati consecutivi.

Il Presidente presiede e convoca l'Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In caso di impedimento duraturo, o in presenza di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente convoca al più presto, e comunque non oltre i 60 giorni, l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

ART. 12 – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, due dei quali rientrano tra i soci dell'OdV, quali rappresentanti di "CAT", "CEF" e gruppi AMA specifici aderenti, ed uno esperto in materia contabile anche esterno all'OdV medesima che funge da Presidente. La figura del revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica ricoperta all'interno dell'OdV.

I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo sulla legittimità delle entrate e delle uscite poste a carico dell'OdV, tenendo conto del bilancio preventivo e del riscontro dei documenti contabili di tutti gli organi dell'Associazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti redige la relazione da presentare all' Assemblea Generale, unitamente al bilancio consuntivo. Stende il verbale di ogni sua riunione e riferisce al Presidente dell'OdV tutto ciò che ha riscontrato.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha durata quadriennale e i suoi componenti possono essere rieletti.

Le cariche dei Revisori dei Conti costituiscono cariche sociali dell' Associazione e vengono prestate spontaneamente e senza remunerazione.

ART. 13 - BILANCIO

Il bilancio dell'OdV è annuale e coincide con l'anno solare. Esso si compone di un bilancio preventivo e di un rendiconto consuntivo.

Il bilancio preventivo viene sottoposto all'approvazione assembleare entro il 31 dicembre di ogni anno, il rendiconto consuntivo entro il 30 aprile.

Il bilancio consuntivo viene depositato presso la sede dell'OdV almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

ART. 14 - RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'OdV sono costituite da:

- a) quote associative e contributi dei soci;
- b) contributi di enti pubblici finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) entrate da attività commerciali e produttive marginali. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'OdV deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle finalità istituzionali.

ART. 15 - REGOLAMENTO

Il regolamento, se redatto, viene deliberato dall' Assemblea Generale e disciplina, nel rispetto dello statuto, gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed alle attività dell'OdV.

ART.16 - SCIoglimento

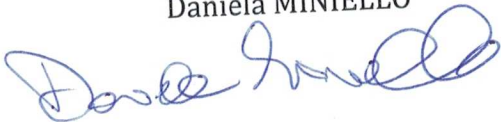
Lo scioglimento dell'OdV viene deciso dall' Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'OdV nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. In caso di scioglimento o cessazione dell'OdV , i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti nel settore analogo a quelli indicati nel presente statuto.

ART. 17- DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto da questo Statuto, si fa riferimento alla legge 11 Agosto 1991, n. 266, alle norme del codice civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.

IL SEGRETARIO ARCAT MOLISE

Daniela MINIELLO



IL PRESIDENTE ARCAT MOLISE

Angelica ROMANELLI

